

Newsletter 4/2018

Convegno organizzato da TCL Advisors e Pitney Bowes S.r.l.

“Fatturazione elettronica: da obbligo ad opportunità per la digitalizzazione dei processi aziendali”

Hotel Michelangelo Milano 24 ottobre 2018

Relazione sugli aspetti normativi e operativi

INDICE

1. Introduzione.....	1
2. Genesi normativa, provvedimenti attuativi e prassi.....	1
3. Esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica.....	3
4. Il processo di fatturazione elettronica.....	3
5. Vantaggi della fattura elettronica.....	10
6. Regime sanzionatorio.....	11

- Nota: gli argomenti sulla fattura elettronica sono aggiornati al 20/10/2018. Sono in corso modifiche normative che potranno essere comunicate con newsletter successive.

1. Introduzione

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, commi da 909 a 928, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica¹ per tutte le transazioni effettuate tra soggetti *"residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato"*.

Sono, pertanto soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi delle predette norme di legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti con partita IVA (esercenti imprese, arti o professioni) nei confronti sia di soggetti con partita Iva (*Business-to-Business* o B2B) che non (*Business-to-Consumer* o B2C). L'obbligo della fatturazione elettronica è esteso ai commercianti al dettaglio *ex art. 22 del D.P.R. 633/72* per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che richiedano la fattura.

L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica ha determinato, tra le altre, l'eliminazione dell'obbligo della Comunicazione Dati Fatture (c.d. Spesometro) mentre è stato mantenuto l'obbligo delle Comunicazioni Trimestrali IVA. È stato, altresì, introdotto il nuovo obbligo della comunicazione delle *"operazioni transfrontaliere"* (come meglio descritto infra).

2. Genesi normativa, provvedimenti attuativi e prassi

La Legge 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. Decreto Renzi) ha stabilito che, a partire dal 6 giugno 2014, la fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni con Ministeri, Agenzie fiscali ed enti previdenziali. A far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso a tutte le transazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

L'estensione generalizzata dell'obbligo della fatturazione elettronica a tutte le transazioni tra privati è stato, invece, come detto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 a partire dal 1° gennaio 2019². Invero, l'obbligo della fatturazione elettronica è stato anticipato rispetto

¹ Si ricorda che, in base al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, *"per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico"*

² Ai sensi di quanto chiarito dall'AdE con Circolare n. 13/2018, dovrebbero essere soggette a fatturazione elettronica anche le operazioni che, ai fini IVA, sono state effettuate in data antecedente al 1° gennaio 2019 e per cui la fattura (elettronica) viene emessa a partire dal 1° gennaio 2019. Si pensi al caso delle fatture differite.

predetta data del 1° gennaio 2019 relativamente ad alcune tipologie di transazioni, in particolare:

- dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese a subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese nel quadro di un appalto pubblico, nonché per le cessioni di benzina e gasoli destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori³;
- dal 1° settembre 2018 per le operazioni *ex art. 38-quater* del D.P.R. 633/72 concernenti le cessioni di beni destinati all'uso personale di privati non residenti in Italia, trasportati al di fuori dell'Unione Europea (cd. *tax-free shopping*).

Tanto premesso, è opportuno ricordare che alle predette disposizioni normative hanno fatto seguito:

- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 (il "**Provvedimento**") riguardante le *"Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"*;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 riguardante *"Novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti"*;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (la "**Circolare**") riguardante *"Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017"*;
- la Guida informativa emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 4 ottobre 2018 avente ad oggetto *"La Fattura Elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate"*.

³ Si considerino le modifiche operate dall'intervento normativo ai sensi del D.L 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità), dove l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti è stato prorogato al 1° gennaio 2019 insieme all'obbligo dei pagamenti tacciabili.

3. Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica

Da un punto di vista soggettivo sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che si avvalgono dei c.d. regimi IVA agevolati quali il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile *ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011* e il regime forfettario *ex art. 1, comma 54, della Legge 190/2014*. Sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica i piccoli produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972. Ai predetti soggetti è riconosciuta la possibilità di emettere fattura in formato elettronico.

Da un punto di vista oggettivo sono escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica le operazioni effettuate da e verso soggetti non stabiliti nello Stato. In tale ultimo caso, tuttavia, le operazioni escluse dalla fatturazione elettronica dovranno essere oggetto, a partire dal 1° gennaio 2019, della comunicazione telematica mensile delle cosiddette "operazioni transfrontaliere" ("**Comunicazione OT**") introdotta dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Restano escluse dalla Comunicazione OT le operazioni per cui è stata emessa bolletta doganale (sia per operazioni in esportazione che per importazioni) e quelle per le quali, a scelta del contribuente, la fattura cartacea sia stata trasformata in fattura elettronica comunicata al Sistema di Interscambio⁴.

4. Il processo di fatturazione elettronica

Il processo di fatturazione elettronica può essere suddiviso in tre fasi principali:

- la predisposizione della fattura elettronica;
- la trasmissione della fattura elettronica;
- la conservazione digitale della fattura elettronica.

4.1 Predisposizione della fattura elettronica

La fattura elettronica è un file in formato XML (*eXtensible Markup Language*) immodificabile.

La predisposizione delle fatture elettroniche richiede l'utilizzo di appositi software. Al fine

⁴ A tal ultimo riguardo si ricorda che durante un incontro con la stampa specializzata, riprendendo quanto riportato nel Provvedimento, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate hanno ammesso la possibilità di "trasformare" le fatture analogiche emesse (e non quelle ricevute) e soggette al nuovo obbligo comunicativo, in fatture elettroniche da trasmettere al Sistema di Interscambio in formato XML proprio al fine di evitare l'adempimento della Comunicazione OT. In tal caso, occorrerà indicare il codice convenzionale "XXXXXXX" nel campo Codice Destinatario.

di agevolare i contribuenti di più modeste dimensioni, l’Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione le seguenti soluzioni⁵:

- portale “**Fatture e Corrispettivi**” dall’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Per fruire di detta soluzione è necessario essere muniti alternativamente delle seguenti credenziali:
 - Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID);
 - Fisconline/Entratel;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- **software scaricabile** su pc.
- *app* scaricabile su *tablet* e *smartphone* compatibile con i sistemi operativi Apple ed Android, denominata “**Fatturae**”.

I predetti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono progettati per far fronte ad esigenze non particolarmente complesse e si rivolgono prevalentemente ad una platea di soggetti meno strutturati che emetteranno un numero non significativo di fatture elettroniche. Vi è poi da notare che le soluzioni messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate consentono una mera attività di inserimento dati e trasformazione degli stessi in file formato XML. Pertanto, l’assenza di una guida operativa o di controlli incrociati, potrebbe determinare un elevato margine di errore. Per tali motivi risulta consigliabile, non solo per le aziende più strutturate ma anche per i soggetti di medie e piccole dimensioni, avvalersi di un *provider* che possa provvedere ai servizi di trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Il *provider* avrà, infatti, la possibilità di utilizzare un canale telematico dedicato tra il *server* dell’impresa e il Sistema di Interscambio, oltre ad avere a disposizione il personale dedicato al monitoraggio del flusso di dati in modo costante.

La normativa in materia di fatturazione elettronica non ha modificato le norme IVA previste dal D.P.R. 633/72 in tema di emissione della fattura. Pertanto, la fattura elettronica, affinché sia considerata «correttamente emessa» ai fini fiscali, dovrà contenere gli elementi minimi

⁵ In merito alle istruzioni operative per utilizzare i software messi a disposizione dell’AdE si rinvia alla Guida informativa emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 4 ottobre 2018.

essenziali previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (art. 21-bis in caso di fattura semplificata). E' evidente che la fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, richiederà, ai fini della corretta emissione, il rispetto di ulteriori requisiti tecnici quali, tra gli altri, l'indicazione del **Codice Destinatario** del cliente (codice alfanumerico a 7 cifre) oppure della sua **PEC**. Tali elementi consentiranno la corretta trasmissione della fattura elettronica al destinatario.

Da ultimo, si ricorda che, anche nell'ambito della fatturazione elettronica, è fatta salva la possibilità da parte del cedente o prestatore di emettere la fattura (elettronica) differita ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. a), del D.P.R. 633/72.

4.2 La trasmissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al destinatario obbligatoriamente tramite la piattaforma SdI utilizzando il formato indicato nell'Allegato A del Provvedimento. Qualora, infatti, per qualsiasi ragione, la fattura elettronica fosse trasmessa senza utilizzare la piattaforma SdI, essa sarebbe considerata «non emessa» ai fini fiscali.

Il Sistema di Interscambio, prima di recapitare la fattura elettronica al destinatario, effettua una serie di controlli relativi al file da trasmettere. Tali controlli riguardano, ad esempio:

- l'effettiva presenza delle informazioni minime previste dagli artt. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972 (CF. e P.IVA cliente, numero e data fattura, descrizione relativa al bene ceduto o servizio prestato, nonché imponibile ed aliquota IVA);
- la verifica che C.F. e P.IVA inseriti appartengano effettivamente al cedente e all'acquirente interpellando l'Anagrafe Tributaria;
- la presenza degli indirizzi di destinazione (Codice Destinatario o PEC).

Al fine di ridurre il rischio che si verifichino imprevisti nella trasmissione della fattura elettronica, il destinatario può alternativamente:

- a) registrare preventivamente presso la piattaforma SdI il suo "indirizzo telematico" (i.e. Codice Destinatario o PEC) presso il quale ricevere le fatture elettroniche *di default*. Tale servizio (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) offerto dall'Agenzia delle Entrate consente di inoltrare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico preregistrato (PEC o Codice Destinatario) del destinatario in modo automatico ovvero senza necessità per il fornitore di indicare in fattura i dati di recapito, considerato che

l'indirizzo telematico è associato univocamente al numero di partita IVA⁶. Qualora, al contrario, il destinatario non si sia registrato utilizzando il servizio messo a disposizione dall'Agenzia, egli sarà tenuto a comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC o il Codice Destinatario, proprio o dell'intermediario incaricato della ricezione delle fatture. Il fornitore dovrà, da parte sua, riportare il codice convenzionale "0000000" con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel campo "PEC Destinatario" della fattura elettronica ovvero inserire il Codice Destinatario (oltre agli altri dati obbligatori).

- b) generare un proprio codice bidimensionale (c.d. QR-Code), contenente tutti i suoi dati personali, nonché l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche *di default*⁷. Il soggetto titolare (ivi inclusi gli intermediari che siano stati delegati dai propri clienti) potrà mostrare il proprio codice QR-Code al fornitore il quale, attraverso un apposito lettore, potrà acquisire le informazioni necessarie per la creazione della fattura elettronica.

Se il cliente è un privato, ovvero un operatore economico assoggettato a regime IVA di vantaggio o forfettario, sarà necessario inserire nel campo Codice Destinatario sette zeri (0000000) e la fattura elettronica sarà messa a disposizione in un'apposita area telematica sulla piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, il fornitore dovrà informare il cliente che la fattura elettronica è disponibile nella predetta area riservata in modo tale che il destinatario ne possa prendere visione. Il Provvedimento (punto 3.3, lettera c) segnala che *"comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate"*.

Analoga procedura è prevista quando il destinatario (ancorché soggetto IVA) non abbia comunicato al fornitore il Codice Destinatario né l'indirizzo PEC.

⁶ Si ricorda che la richiesta dell'indirizzo telematico è una facoltà. Pertanto, qualora il cliente non avesse richiesto l'indirizzo telematico allora sarà tenuto a comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC o il codice destinatario proprio o dell'intermediario incaricato della ricezione delle fatture.

⁷ Il QR-Code (in formato immagine o pdf), contiene l'anagrafica, il numero di partita IVA e l'indirizzo telematico dell'operatore.

Durante l'attività di controllo da parte del SdI, che può durare al massimo cinque giorni (lavorativi), potranno emergere i seguenti esiti:

- a) il SdI rileva delle anomalie nel file e l'operazione di trasmissione della fattura elettronica non va a buon fine (ad esempio per mancanza dei requisiti minimi dettati dalla Legge). In tal caso, il SdI produce una ricevuta di scarto riportante le anomalie che hanno impedito il buon esito della trasmissione. Qualora il fornitore non provveda ad inoltrare nuovamente il file XML al cliente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di scarto, la fattura elettronica sarà considerata «non emessa» ai fini fiscali. Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia nel frattempo provveduto alla registrazione della fattura elettronica, occorrerà procedere allo storno mediante una variazione contabile valida ai soli fini interni (cfr. punto 6.3 del Provvedimento). Come suggerito anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare, la ri-emissione della fattura elettronica dovrebbe avvenire mantenendo preferibilmente la data e il numero del documento originariamente trasmesso e scartato. In tale ipotesi, infatti, il SdI non evidenzierà alcun errore relativo alla mancata unicità della fattura⁸;
- b) il SdI non rileva anomalie, la fattura elettronica viene recapitata all'indirizzo di destinazione indicato al momento della trasmissione e la struttura telematica del cliente recepisce regolarmente il file XML. Conseguentemente viene emessa una ricevuta che indica data e ora dell'avvenuta consegna al cliente;
- c) il SdI non rileva anomalie, la fattura elettronica viene recapitata all'indirizzo di destinazione indicato al momento della trasmissione, ma la struttura telematica del cliente non recepisce regolarmente il file XML (es. la PEC indicata potrebbe essere

⁸ Qualora non fosse possibile inviare la fattura elettronica con stesso numero e data di quella scartata, fermo restando l'obbligo di liquidare correttamente l'imposta relativa all'operazione, è consentito emettere una nuova fattura con nuovo numero e nuova data, tenendo così conto dei documenti emessi nel periodo trascorso dal primo inoltro rigettato. Tuttavia, in tal caso, la nuova fattura dovrà contenere "...un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta" (cfr. la Circolare al par. 1.6). *Extrema ratio*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile emettere una nuova fattura (con nuova data) portante una specifica numerazione, da cui emerga la natura di documento rettificativo del precedente documento scartato. La Circolare precisa che è possibile utilizzare numerazioni alfanumeriche (per esempio, 1/R o 1/S) che identifichino tali fatture, da registrare in apposito sezionale.

piena o momentaneamente non attiva). In tale caso la fattura elettronica si considera regolarmente emessa ai fini fiscali ed è resa disponibile al destinatario nella sua area riservata del sito web dell' Agenzia delle Entrate. Tale circostanza è resa nota dal SdI al soggetto trasmittente il quale deve "tempestivamente" informare il cliente che la fattura elettronica è disponibile in detta area riservata. Tale informazione può essere fornita anche via email. La tempistica e le modalità di tali adempimenti dovranno essere chiariti da parte dell' Amministrazione finanziaria.

Relativamente alla data di emissione della fattura elettronica (che dovrà essere inserita in un apposito campo del file XML), è necessario ricordare che le norme in materia di fatturazione elettronica non derogano alle norme generali in tema di fatturazione previste dal D.P.R. 633/72. Tali norme prevedono, in estrema sintesi, che la fattura deve essere emessa nel momento d'effettuazione dell'operazione - determinato in base all'art. 6 del decreto IVA, fatte salve le deroghe previste dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (fattura differita) - e, più in particolare, entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA secondo le predette norme. Orbene, in caso di esito positivo dei controlli del SdI o nel caso in cui, pur in presenza di esito positivo dei controlli dello SdI, la fattura non venga recapitata al cliente per cause imputabili alla sua struttura telematica (es. perché la PEC del cliente è piena o non funzionante), la fattura elettronica si considera emessa e la data d'emissione è quella riportata nel documento. È plausibile che, soprattutto nelle realtà più complesse, il flusso di fatturazione richieda l'intervento di più addetti/responsabili, con la conseguenza che, nonostante la fattura sia stata predisposta (e datata) tempestivamente, la sua trasmissione al SdI avvenga oltre il termine di legge, determinando la violazione di ritardata fatturazione, comportamento sanzionabile. Sul punto, si osserva che l' Agenzia delle Entrate (par. 1.5 della Circolare), ancorché in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e considerato anche il necessario adeguamento tecnologico e le connesse difficoltà organizzative, ha ritenuto di precisare che, se il file della fattura è stato predisposto nel rispetto delle regole tecniche, nonostante esso sia inviato con un ritardo minimo "comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta", la circostanza

non determina una violazione punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.

Nel caso in cui si debba procedere alla regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 (nei casi, cioè, di mancata ricezione della fattura nei termini previsti o ricezione di fattura irregolare) sarà necessario predisporre una **"autofattura elettronica"**, secondo la normativa sopra commentata, che dovrà essere trasmessa al SdI. La trasmissione al SdI della "autofattura elettronica" sostituisce l'obbligo, previsto dalla Legge, di presentare il documento all'Agenzia delle Entrate. Tale procedura dovrebbe ritenersi applicabile in tutti gli altri casi in cui sia necessario procedere ad una regolarizzazione della fattura di acquisto (es. acquisti in *reverse charge* da operatori nazionali). Restano, invece, esclusi dalla predetta procedura le regolarizzazioni di fatture ricevute in formato cartaceo come, ad esempio, nel caso di acquisto da soggetti non residenti. In tali casi, l'eventuale regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante l'emissione di una autofattura cartacea.

In merito alle note di variazione (note credito o note debito) esse dovranno essere emesse in formato elettronico qualora si riferiscano a fatture elettroniche. Pertanto, note di variazione relative a fatture da soggetti non residenti dovranno essere emesse in forma cartacea. Si ritiene che le note di variazione debbano essere predisposte in formato elettronico, se emesse a partire dal 1° gennaio 2019, anche se riferite ad operazioni effettuate in data antecedente al 1° gennaio 2019 e, pertanto, documentate da fatture cartacee.

4.3. La conservazione digitale della fattura elettronica

La conservazione delle fatture emesse e ricevute è disciplinata, in via generale, dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972, nonché dagli artt. 2219 e 2220 del Codice Civile. Secondo quanto stabilito dal Legislatore, le fatture devono essere conservate, ai fini civilistici, per un periodo pari almeno a dieci anni decorrenti dalla loro emissione/ricezione e, ai fini tributari, fintanto che non siano scaduti i termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. I predetti termini valgono anche in caso di fatturazione elettronica fatti salvi i benefici in termini di riduzione del periodo di accertamento fiscale previsti a favore di determinati contribuenti (vedi infra).

Le fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente conservate in formato elettronico ai sensi dell'art. 39, comma 3, D.P.R. 633/1972 nonché secondo quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

La conservazione digitale delle fatture elettroniche, che implica l'apposizione della marca temporale sul file di archiviazione, deve essere completata entro il termine di tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali relative al periodo in cui le fatture sono state emesse/ricevute, intendendosi, a tal riguardo, le dichiarazioni dei redditi⁹.

Si rende noto che l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti un sistema di conservazione base relativo alle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI. A tal riguardo si precisa che il servizio di archiviazione potrà essere utilizzato, anche attraverso l'intervento di intermediari appositamente delegati dal contribuente, previa adesione all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. E' fatta, comunque, salva la possibilità per i contribuenti di avvalersi di *provider* specializzati.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare, ha precisato che le fatture elettroniche transitate tramite SdI possono essere conservate anche in un formato diverso dall'XML (es. formati PDF, JPG o TXT).

5. Vantaggi della fattura elettronica

Le norme di legge in materia di fatturazione elettronica hanno introdotto alcuni benefici a favore dei contribuenti. In particolare:

- a) i soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza online di cui all'art. 4 del D. Lgs. 127/2015 basato sui dati acquisiti con le fatture elettroniche non sono obbligati alla tenuta dei registri IVA *ex art.* 23 e 25 D.P.R. 633/1972;
- b) i soggetti che garantiscono la tracciabilità dai pagamenti effettuati e ricevuti per importi superiori a Euro 500,00 hanno diritto ad una riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale;

⁹ Cfr. Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017

- c) è prevista l'esenzione dell'invio del Modello Intrastat e della Comunicazione Dati Fattura (c.d. spesometro);
- d) i commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi giornalieri, hanno diritto ad una riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale.

Oltre ai predetti benefici, espressamente previsti dalla Legge, in via generale la fatturazione elettronica dovrebbe consentire:

- la eliminazione, o comunque un considerevole ridimensionamento, dell'attività di *data entry* per i contribuenti considerato che le fatture elettroniche emesse e ricevute potranno essere importate direttamente dal software gestionale e registrate in modo pressoché automatico;
- una ottimizzazione del processo di contabilizzazione con una conseguente riduzione dei tempi e degli errori dovuti all'inserimento manuale delle fatture;
- una più efficiente gestione ed utilizzo dei dati emergenti dalle fatture emesse e ricevute, anche al fine di un eventuale utilizzo degli stessi a fini gestionali;
- un generale contenimento dei costi connessi all'utilizzo della carta e all'archiviazione cartacea dei documenti.

6. Regime sanzionatorio

Secondo le nuove disposizioni normative, qualora la fattura non venisse emessa in formato elettronico da un soggetto obbligato, ovvero in un formato diverso da quello previsto dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi, essa verrebbe considerata «omessa» con conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative. A tal riguardo si ricorda che l'art. 6 del D.Lgs. 471/97 prevede, in caso di fatture omesse, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo del 90% fino ad un massimo del 180% dell'IVA non correttamente documentata oppure in misura fissa, da Euro 250 a Euro 2 mila, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta, ovvero ancora in misura variabile, dal 5% al 10% dell'imponibile, qualora la violazione riguardi operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o in *reverse charge*.

Qualora, invece, i cessionari non provvedessero alla regolarizzazione dell'omessa fattura - ai sensi dell'art. 6, comma 8, del medesimo decreto - essi incorrerebbero in una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta non documentata con un minimo di Euro 250,00.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.